

CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 12 GIUGNO 2024

QUESITO 1 - (comunicazione n. 26782 del 03/05/2024 n. 104347 prot.)

Domanda

In relazione al requisito di cui al paragrafo B.3) - Requisiti di capacità tecnica e professionale - del Disciplinare di gara Esperienza nel triennio 2021-2023 in servizi analoghi per un importo almeno pari al 30% dell'importo posto a base d'asta presso amministrazioni pubbliche o aziende private, e in ottemperanza del principio di matrice comunitaria del c.d. "favor participationis", che favorisce appunto la massima partecipazione alla gara degli operatori economici, si chiede conferma che un servizio di ADI assistenza domiciliare sanitaria, infermieristica, riabilitativa, un servizio di ASO Assistente Studio Odontoiatrico, un servizio di centro diurno socio-educativo e socio-assistenziale per le autonomie dei disabili e un servizio di Assistenza specialistica scolastica a favore di alunni disabili, possano ritenersi validi ai fini della partecipazione alla gara.

Risposta

Sì, a condizione però che trattasi di servizi analoghi ricompresi tra quelli classificati nei codici CPV 85100000-0 Servizi sanitari e/o CPV 85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini

Si richiede inoltre di sapere se, in caso di presentazione di offerta per più lotti, l'importo del fatturato in servizi analoghi, pari ad almeno il 30% dell'importo posto a base d'asta, deve essere posseduto per ogni singolo lotto.

Risposta

Il punto B.2) dell'art. 11 del disciplinare di gara espressamente stabilisce che: "Si precisa che, in caso di presentazione di offerta per più lotti, l'importo di fatturato globale dovrà essere almeno pari o superiore a quello di maggior rilevanza economica per il quale si concorre".

QUESITO 2 - (comunicazione n. 26804 del 03/05/2024 n. 104637 prot.)

Domanda

In relazione a quanto previsto dall'art. 13 del disciplinare clausola sociale comma 2 "A tale fine gli elenchi del personale da assorbire, attualmente utilizzato nei contratti in corso di esecuzione, allegati alla documentazione progettuale, specificatamente riportano: servizio interessato, nominativi del personale, monte ore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, CCNL applicato" si chiede conferma che resta invariato il ccnl applicato attualmente nei contratti in corso di esecuzione.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito successivo.

QUESITO 3 - (comunicazione n. 26805 del 03/05/2024 n. 104651 prot.)

Domanda

In relazione al file allegato "base d'asta" con il quale vengono puntualmente delineati tutte le voci di costo che concorrono alla definizione dell'importo a base d'asta dei vari lotti, si evidenzia che il costo aziendale riportato nella tabella, risulta essere inferiore al costo da tabella ministeriale del ccnl cooperative sociali, soprattutto in seguito ai recenti rinnovi. A tal riguardo, Il d.lgs. 36/2023 - nuovo codice dei contratti pubblici, al comma 13 dell'art. 41 stabilisce che: "Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. ()"; Il successivo comma 14 del

*Procedura aperta per l'affidamento della gestione dei servizi assistenziali,
terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi per utenti psichiatrici presso le strutture
residenziali e semi-residenziali delle aziende sanitarie della Regione Basilicata*

CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 12/06/2024

predetto art. 41 del d.lgs. 36/2023, prevede che Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o lente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13; Il Consiglio di Stato ha più volte ribadito e confermato da ultimo con la sentenza n. 453 della V. sez. del 15 gennaio 2024 che la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di gara, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente verificare la tenuta del quadro economico della procedura di gara. Tenuto conto di quanto sopra esposto, si richiede cortesemente di procedere in autotutela con la rettifica della stima del costo della manodopera, come stabilito nelle tabelle di costo del lavoro in seguito al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in quanto applicabile alla futura esecuzione del contratto oggetto di affidamento. Conseguentemente dovrà procedersi anche con la rettifica dell'importo indicato come base d'asta.

Risposta

Sull'argomento si precisa preliminarmente che il costo della manodopera e la conseguente determinazione dell'importo posto a base di gara, scaturiva dall'utilizzo di tabelle del costo della manodopera (anno 2020) vigenti all'epoca della redazione dei documenti di gara.

In effetti, sulla base delle osservazioni pervenute da parte di diversi operatori economici del settore si è avuto modo di constatare che, nel frattempo, in data 26/01/2024 è stato sottoscritto tra le parti interessate, ovvero da Agci imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs, il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, in vigore dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

Con determinazione dirigenziale n. 20BD.2024/D.00110 del 12/06/2024, regolarmente pubblicata sul profilo della SUA-RB raggiungibile al link <http://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, permalink <https://www.sua-rb.it/N/G00426>, si è provveduto ad adeguare il costo della manodopera e della relativa base di gara della procedura di cui trattasi.

QUESITO 4 - (comunicazione n. 26807 del 03/05/2024 n. 104661 prot.)

Domanda

In relazione all'art. 5 del Disciplinare Descrizione dell'appalto vengono elencate una serie di strutture. A titolo esemplificativo riportiamo: "Comunità Terapeutica Riabilitativa Comune di Matera Via L. Battista snc La struttura è messa a disposizione dalla D.A. o dalla ASM di Matera che dispone di un immobile situato all'interno del centro abitato, ben raggiungibile. E previsto un numero massimo di 9 posti letto Comunità Terapeutica Riabilitativa per autori di reato Comune di Montemilone - (da istituire) La struttura è da individuare da parte della ditta aggiudicataria e deve essere situata nel centro abitato e facilmente accessibile. E previsto un numero massimo di 9 posti letto." Da tale elenco si evince che alcune possono essere messe a disposizione dalla ASM Matera (1 ipotesi), altre sono da istituire (2 ipotesi) e individuabili da parte della ditta aggiudicataria; pertanto si chiede: -

1. Se le strutture da istituire (2 ipotesi) sono servizi di nuova istituzione dove non vi è in essere un contratto di esecuzione; qualora invece il servizio è esistente, si chiede se vi è la possibilità, in caso di aggiudicazione, di subentrare come locatario di tale struttura già operativa

Risposta

La procedura di gara prevede l'obbligo per i concorrenti di mettere a disposizione dell'Azienda sanitaria committente, salvo successiva diversa determinazione dell'Amministrazione, le strutture per

l'espletamento del servizio adeguate e rispondenti alle disposizioni della D.G.R. n. 1218/2017, ovviamente non tenendo conto delle strutture attualmente utilizzate.

2. Per la compilazione del file allegato agli atti di gara ELABORATO 0 DICHIARAZIONE DI MESSA IN DISPONIBILITA IMMOBILI si chiede se si può indicare la qualifica di locatario con la possibilità di utilizzare (tramite contratto di locazione da stipulare dopo l'avvenuta aggiudicazione) gli immobili già esistenti anche nel caso in cui rientrano nella casistica da istituire in quanto servizi già operativi.

Risposta

Non è possibile utilizzare le attuali strutture se non rispondenti ai requisiti stabiliti dalla surrichiamata D.G.R. n. 1218/2017.

QUESITO 5 - (comunicazione n. 26811 del 03/05/2024 n. 104724 prot.)

Domanda

Trattandosi di SERVIZI ASSISTENZIALI, TERAPEUTICO-RIABILITATIVI E SOCIO-RIABILITATIVI PER UTENTI PSICHIATRICI PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI si chiede se le figure degli OSS previste negli atti di gara, avranno anche il compito della raccolta, del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti sanitari con oneri a carico dell'aggiudicatario.

Risposta

Gli OSS dovranno espletare le attività a loro attestate dalle corrispondenti declaratorie. E' ad esclusivo carico dell'aggiudicatario l'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti sanitari da espletare in base all'organizzazione del servizio propria dell'aggiudicatario e descritta nella propria offerta tecnica.

Detti costi sono stati comunque ricompresi nell'importo complessivo posto a base d'asta, tra le spese generali.

QUESITO 6 - (comunicazione n. 26874 del 06/05/2024 n. 105862 prot.)

Domanda

In merito alla procedura in oggetto, rispetto a quanto richiesto al punto B.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede di indicare se tra i servizi analoghi possa rientrare il fatturato conseguito nelle attività e servizi di assistenza ad anziani, disabili e soggetti affetti da Alzheimer presso Strutture residenziali RSA e presidi riabilitativi.

Risposta

Tra i servizi analoghi possono rientrare le strutture socio riabilitative e non terapeutiche.

QUESITO 7 - (comunicazione n. 26911 del 06/05/2024 n. 106174 prot.)

Domanda

In relazione al requisito di cui al paragrafo B.3) - Requisiti di capacità tecnica e professionale - del Disciplinare di gara Esperienza nel triennio 2021-2023 in servizi analoghi per un importo almeno pari al 30% dell'importo posto a base d'asta presso amministrazioni pubbliche o aziende private, e in ottemperanza del principio di matrice comunitaria del c.d. "favor participationis", che favorisce appunto la massima partecipazione alla gara degli operatori economici, si chiede conferma che un servizio di Residenza Protetta, RSA, Comunità Alloggio, Comunità Integrata (tutte per anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti), possano ritenersi validi ai fini della partecipazione alla gara.

Risposta

No, solo se in comorbidità psichiatrica (come le CT per tossicodipendenti). In ogni caso prevale comunque il presupposto che si tratti di servizi analoghi ricompresi tra quelli classificati nei codici CPV 85100000-0 Servizi sanitari e/o CPV 85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini.

QUESITO 8 - (comunicazione n. 26972 del 07/05/2024 n. 107039 prot.)

Domanda

Con la presente, relativamente al punto B.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale del Disciplinare di Gara la ditta ha effettuato nel triennio 2021-2023, o nel periodo di attività qualora inferiore a tre anni, servizi analoghi con buon esito e senza contestazioni di sorta, per un importo almeno pari al 30% dell'importo posto a base d'asta presso amministrazioni pubbliche o aziende private, si richiede se, al fine del soddisfacimento del requisito su indicato, rientri quale servizio analogo il Servizio relativo alla gestione DI UN PRESIDIO RIABILITATIVO ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE 833/78 in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare in favore di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

Risposta

No, solo psichiche

QUESITO 9 - (comunicazione n. 26975 del 07/05/2024 n. 107070 prot.)

Domanda

La scrivente cooperativa oltre alla gestione di centri diurni e strutture residenziali in capo al DSM chiede: se possono essere validati, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, quali servizi analoghi, comunità terapeutiche e riabilitative con utenti dai 17 anni che permangono anche dopo i 18/25 anni di età in carico al Dipartimento Salute Mentale affetti da disturbi mentali, autori di reato e conseguentemente la stesura del P.T.R.I. All'interno di dette strutture operano: Psichiatri, Psicologi, Psicoterapeuti, Educatori Professionali, Tecnici della Riabilitazione psichiatrica (TRP), Assistenti sociali, Infermieri, OSS , ausiliari, addetti ai servizi alberghieri. Così come richiesti nel capitolato di appalto REQUISITI ORGANIZZATIVI.

Risposta

Sì

QUESITO 10 - (comunicazione n. 27222 del 13/05/2024 n. 110598 prot.)

Domanda

Il disciplinare di gara a pag. 19 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" chiede ai partecipanti di aver effettuato nel triennio 2021-2023 servizi analoghi per un importo pari al 30% dell'importo posto a base d'asta. A pag. 28 dello stesso disciplinare, punto 17 (Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa), viene richiesta dichiarazione attestante servizi analoghi nel triennio 2021-2023 per importo pari al 50%. Quali di queste due percentuali debbano essere prese in considerazione?

Risposta

Trattasi di refuso quanto riportato al punto 17) dell'art. 20 del Disciplinare di gara che deve così leggersi correttamente: "dichiarazione, redatta nei modi di legge, attestante che la ditta ha effettuato nel triennio 2021-2023, o nel periodo di attività qualora inferiore a tre anni, servizi analoghi, per un importo pari almeno al 30% di quello a base d'asta o proporzionale al periodo di effettiva attività se inferiore a tre anni, con buon esito e senza contestazioni di sorta, presso amministrazioni pubbliche o aziende private"

QUESITO 11 - (comunicazione n. 27969 del 17/05/2024 n. 114913 prot.)

Domanda

In ordine al requisito richiesto "capacità tecnico-professionale è rappresentata dall'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. In particolare, detta esperienza dovrà essere comprovata mediante una dichiarazione, redatta nei modi di legge, attestante che la ditta ha effettuato nel triennio 2021-2023, o nel periodo di attività qualora inferiore a tre anni, servizi analoghi con buon esito e senza contestazioni di sorta, per un importo almeno pari al 30% dell'importo posto a base d'asta presso amministrazioni pubbliche o aziende private. Se trattasi di servizi effettuati a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, le relative informazioni saranno successivamente acquisite d'ufficio e/o verificate direttamente dalla Stazione Appaltante." siamo a chiedere se il medesimo fatturato puo' derivare anche da gestione di rsa di proprietà.

Risposta

Si

QUESITO 12 - (comunicazione n. 28041 del 17/05/2024 n. 115150 prot.)

Domanda

In riferimento alla procedura di riferimento si richiedono a codesta Stazione Appaltante i seguenti quesiti :

1) Con riferimento alle unità di personale richieste per l'esecuzione dei servizi nell'ambito delle diverse tipologie di strutture oggetto dell'appalto, non risulta chiara la relativa determinazione operata dalla Stazione Appaltante con riferimento in particolare alle figure del coordinatore interno, dello psichiatra e dello psicologo. Prendendo a riferimento quanto previsto, per esempio, nell'ambito del lotto 1 all'interno del documento denominato "3. BASE D'ASTA" a pag. 5, vengono riportati i seguenti dati: per il coordinatore interno vengono richieste 12 ore/settimana, con la precisazione che il personale "dovrà distribuire il numero di ore settimanali stabilite presso tutte le strutture gestite". Se ne deduce pertanto che il coordinatore interno debba effettuare le proprie 12 ore settimanali suddividendole tra le 13 strutture di cui si compone il lotto. Viene poi precisato che tale monte ore corrisponde a un ULA complessivo pari 0,36, per un ULA per singola struttura pari a 0,03. Innanzitutto, si chiede di chiarire quale sia il riferimento matematico adottato per calcolare l'indice ULA (calcolandolo sui dati relativi al coordinatore, sembrerebbe che il tempo pieno (ULA=1) sia stato considerato pari a 33,33 ore/settimana, dato che non corrisponde ad alcun CCNL in vigore. Dato che peraltro non coincide nemmeno con quello ricavabile dagli ULA delle altre figure richieste: calcolando infatti, per esempio, quello degli infermieri, risulta pari a 31,16). Inoltre, per le figure di psichiatra e psicologo, le quali devono rispettivamente prestare 4 e 10 ore settimanali presso ciascuna struttura, le rispettiva ULA complessive pari a 0,13 e 0,32, appaiono del tutto incongrue. Difatti, 4 ore/settimana, per 52 settimane, per 13 strutture, determina un monte ore annuo pari a 2.704 ore per lo psichiatra. Con lo stesso procedimento, otteniamo 6.760 ore/anno per lo psicologo. Risulta evidente che i rispettivi ula non possono essere entrambi inferiori a 1, posto che, considerando per esempio le 1.548 ore/anno nette di cui al ccnl delle cooperative sociali (applicato dagli attuali gestori), determinano ULA, rispettivamente, pari a 1,75 e 4,37. Riassumendo: al fine di prevenire probabili rischi di presentazione di offerte non congrue e non comparabili tra loro, a causa della indeterminatezza e poca chiarezza della richiesta relativa al monte ore contenuta negli atti di gara, si chiede di voler precisare i criteri di calcolo relativi all'ULA e di chiarire il monte ore netto effettivo di servizio richiesto per ciascuna figura prevista, precisando sia quello richiesto presso ogni singola struttura, sia quello complessivo per ciascun lotto.

Risposta

In accordo con la legge 1218, la funzione di Coordinatore deve essere svolta da un operatore dell'organigramma.

2) Con riferimento alle modalità di calcolo adottate da parte della S.A. per la determinazione del costo del lavoro, esso appare incapiante, soprattutto alla luce del recente rinnovo del CCNL delle cooperative sociali (CCNL che risulta applicato, come da elenchi del personale allegati agli atti di gara, da parte degli attuali gestori e che è stato rinnovato in data 26/01/2024). Prendendo ad esempio come riferimento la tabella contenuta a pag. 8 sempre del richiamato documento “3. BASE D’ASTA”, dove abbiamo l’esposizione di un servizio riferito ad un’unica struttura (e dove quindi non sussistono i dubbi riportati nel quesito di cui sopra circa la determinazione dell’effettivo monte ore richiesto), andando a sviluppare il monte ore annuo di ciascuna figura (moltiplicando per ciascuno le ore settimanali richieste per 52) e usando questo dato come divisore del costo annuo indicato nella medesima tabella, otteniamo i seguenti dati (tra parentesi, indichiamo i valori minimi di cui al CCNL rinnovato, senza considerare il costo dell’indennità di turno notturno): Coordinatore: € 20,49 (liv. E1, CCNL 2024: € 24,79); psicologo: 33,82 (liv. E2 CCNL 2024: € 27,79); infermiere: € 19,21 (liv. D2 con I.P. CCNL 2024: € 25,15); OSS: € 15,71 (liv. C2 CCNL 2024: € 21,35); TERP/Educatore: € 18,66 (liv. D2 CCNL 2024: 23,22). A parte il valore dello psicologo (che comunque, stante il monte ore molto contenuto non è sufficiente a compensare le altre voci), tutte le altre figure considerate (si è omissso lo psichiatra in quanto verosimilmente figura che verrà assunta con contratti libero professionali), presentano valori drasticamente al di sotto del minimo contrattuale, rendendo così tutte le offerte che venissero presentate a fortissimo rischio di anomalia non sanabile. Si chiede quindi di conoscere i valori adottati per il calcolo del costo della manodopera di ciascun lotto, precisando sia il monte ore globale previsto per ciascuna figura, sia il costo orario adottato, invitando Codesta Spettabile Amministrazione, qualora tale costo non fosse stato calcolato prendendo a riferimento il vigente CCNL ad emendare il valore a base d’asta al fine del rispetto sostanziale di quanto disposto dall’art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 (a questo proposito, segnaliamo che non risultano ad oggi ancora disponibili le tabelle ministeriali aggiornate al rinnovo del CCNL delle cooperative sociali del 2024. Tuttavia, dal momento che il CCNL è approvato, in vigore e depositato presso l’ARAN, il rispetto sostanziale della norma impone che vengano adottati i valori di cui al CCNL rinnovato, reperibili, ad esempio, al seguente url: <https://www.legacoop.coop/sciolta-la-riserva-per-il-rinnovo-del-ccnl-cooperative-sociali/>).

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito 3

3) Con riferimento alla determinazione della base d’asta nelle sue voci non riconducibili al costo del personale, la S.A. ha molto opportunamente tenuto conto dei costi di locazione delle sedi di servizio, nell’ipotesi, prevista dal CSA, che esse debbano essere messe a disposizione da parte delle imprese appaltatrici. Segnaliamo tuttavia che, stanti le prescrizioni che la DGR di riferimento impone relativamente ai requisiti strutturali minimi che gli immobili sedi dei diversi servizi devono possedere, risulta allo stato assai improbabile che le ditte possano individuare immobili che siano da subito idonei, senza alcun intervento di adeguamento, a soddisfare tali requisiti. Riteniamo che sarebbe opportuno che, nel calcolo della base d’asta, venisse appostata una cifra a copertura di questi costi che, analogamente a quanto previsto per l’affitto degli immobili, verrà poi scorporata dal canone di aggiudicazione nell’ipotesi che la S.A. opti per mantenere i servizi presso sedi attuali nella propria disponibilità.

Risposta

Al momento non è previsto l’utilizzo di alcuna delle strutture che attualmente ospitano i servizi oggetto di gara.

4) Con riferimento a quanto contenuto a pag. 13 del Disciplinare di gara, laddove si precisa che il CCNL applicato è quello per il personale della sanità, si chiede di confermare trattarsi di refuso. Posto infatti che, dagli elenchi del personale pubblicati tra gli atti di gara, risulta che tutti i servizi siano oggi gestiti da Cooperative Sociali e che il CCNL delle Cooperative Sociali appare coerente con la natura dei servizi appaltati, apparirebbe irragionevole che la S.A. abbia basato la gara su un diverso CCNL, cosa che oltretutto, se invece fosse confermata, comporterebbe per le partecipanti (verosimilmente tutte cooperative sociali), un lavoro complesso di dimostrazione di equivalenza del proprio CCNL con quello, completamente diverso, della

Sanità, con accresciuto rischio di esclusioni plurime di concorrenti e lesione del principio di massima partecipazione alla gare di appalto.

altre voci), tutte le altre figure considerate (si è omesso lo psichiatra in quanto verosimilmente figura che verrà assunta con contratti libero professionali), presentano valori drasticamente al di sotto del minimo contrattuale, rendendo così tutte le offerte che venissero presentate a fortissimo rischio di anomalia non sanabile. Si chiede quindi di conoscere i valori adottati per il calcolo del costo della manodopera di ciascun lotto, precisando sia il monte ore globale previsto per ciascuna figura, sia il costo orario adottato, invitando Codesta Spettabile Amministrazione, qualora tale costo non fosse stato calcolato prendendo a riferimento il vigente CCNL ad emendare il valore a base d'asta al fine del rispetto sostanziale di quanto disposto dall'art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 (a questo proposito, segnaliamo che non risultano ad oggi ancora disponibili le tabelle ministeriali aggiornate al rinnovo del CCNL delle cooperative sociali del 2024. Tuttavia, dal momento che il CCNL è approvato, in vigore e depositato presso l'ARAN, il rispetto sostanziale della norma impone che vengano adottati i valori di cui al CCNL rinnovato, reperibili, ad esempio, al seguente url: <https://www.legacoop.coop/sciolta-la-riserva-per-il-rinnovo-del-ccnl-cooperative-sociali/>). 3) Con riferimento alla determinazione della base d'asta nelle sue voci non riconducibili al costo del personale, la S.A. ha molto opportunamente tenuto conto dei costi di locazione delle sedi di servizio, nell'ipotesi, prevista dal CSA, che esse debbano essere messe a disposizione da parte delle imprese appaltatrici. Segnaliamo tuttavia che, stanti le prescrizioni che la DGR di riferimento impone relativamente ai requisiti strutturali minimi che gli immobili sedi dei diversi servizi devono possedere, risulta allo stato assai improbabile che le ditte possano individuare immobili che siano da subito idonei, senza alcun intervento di adeguamento, a soddisfare tali requisiti. Riteniamo che sarebbe opportuno che, nel calcolo della base d'asta, venisse appostata una cifra a copertura di questi costi che, analogamente a quanto previsto per l'affitto degli immobili, verrà poi scorporata dal canone di aggiudicazione nell'ipotesi che la S.A. opti per mantenere i servizi presso sedi attuali nella propria disponibilità. 4) Con riferimento a quanto contenuto a pag. 13 del Disciplinare di gara, laddove si precisa che il CCNL applicato è quello per il personale della sanità, si chiede di confermare trattarsi di refuso. Posto infatti che, dagli elenchi del personale pubblicati tra gli atti di gara, risulta che tutti i servizi siano oggi gestiti da Cooperative Sociali e che il CCNL delle Cooperative Sociali appare coerente con la natura dei servizi appaltati, apparirebbe irragionevole che la S.A. abbia basato la gara su un diverso CCNL, cosa che oltretutto, se invece fosse confermata, comporterebbe per le partecipanti (verosimilmente tutte cooperative sociali), un lavoro complesso di dimostrazione di equivalenza del proprio CCNL con quello, completamente diverso, della Sanità, con accresciuto rischio di esclusioni plurime di concorrenti e lesione del principio di massima partecipazione alla gare di appalto. 5) Ai fini dell'osservanza della c.d. clausola sociale, siamo infine a richiedere di voler ripubblicare gli elenchi del personale, riconducendo ciascuno di essi a ciascun lotto e a ciascuna struttura oggetto di gara. L'attuale forma di pubblicazione infatti non consente tale riconduzione e rende impossibile, per i partecipanti, verificare gli organici esistenti presso ciascun servizio di ciascun lotto, rendendo di fatto impossibile l'assolvimento delle norme relative alla clausola sociale stessa.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito 3

5) Ai fini dell'osservanza della c.d. clausola sociale, siamo infine a richiedere di voler ripubblicare gli elenchi del personale, riconducendo ciascuno di essi a ciascun lotto e a ciascuna struttura oggetto di gara. L'attuale forma di pubblicazione, infatti, non consente tale riconduzione e rende impossibile, per i partecipanti, verificare gli organici esistenti presso ciascun servizio di ciascun lotto, rendendo di fatto impossibile l'assolvimento delle norme relative alla clausola sociale stessa.

Risposta

La formazione dei lotti oggetto di affidamento di gara prescinde dalle attuali caratteristiche di gestione dei servizi in quanto si è ritenuto opportuno, nella predisposizione della documentazione di gara, privilegiare gli aspetti della razionalizzazione, della complementarietà con le aziende sanitarie, della uniformizzazione

*Procedura aperta per l'affidamento della gestione dei servizi assistenziali,
terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi per utenti psichiatrici presso le strutture
residenziali e semi-residenziali delle aziende sanitarie della Regione Basilicata*
CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 12/06/2024

delle prestazioni sul territorio e l'economicità del sistema garantito attraversamento l'accorpamento per funzioni, per cui si dovrà procedere all'utilizzazione del personale attualmente impiegato in funzione della nuova organizzazione dei servizi.

QUESITO 13 - (comunicazione n. 29565 del 21/05/2024 n. 118718 prot.)

Domanda

In riferimento alla gara in oggetto, si chiede di chiarire se, nel disciplinare di gara a pag. 6 art. 5 - Descrizione dell'appalto vi sia un errore materiale, poiché tra le 13 strutture residenziali psichiatriche per interventi socio-riabilitativi è indicata la presenza di una R.I.S nel Comune di Calvera, mentre attualmente tale struttura si trova ubicata nel vicino Comune di Teana.

Risposta

La Struttura era a Calvera e attualmente si trova a Teana.

QUESITO 14 - (comunicazione n. 29954 del 22/05/2024 n. 119770 prot.)

Domanda

Con riferimento all'art. 11 Requisiti e condizioni di partecipazione del Disciplinare di gara siamo a chiedere i seguenti chiarimenti riguardanti il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al sub B.3):

Chiarimento n.1 richiesta un'esperienza (cfr. pag. 19 del Disciplinare di gara) in servizi analoghi per un importo almeno pari al 30% dell'importo posto a base d'asta. Nel medesimo Articolo (cfr. pag. 20 1 cpv dopo elenco puntato), si legge: il requisito di fatturato 50% per forniture analoghe []. Si chiede pertanto di voler chiarire quale sia la percentuale corretta cui fare riferimento.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito 10

Chiarimento n.2 Si chiede conferma, potendo l'operatore economico conseguire l'aggiudicazione massima di un lotto (cfr. art. 7 comma 15 del Disciplinare), che, in caso di partecipazione a due o più lotti, l'importo a base di gara cui fare riferimento per il soddisfacimento del requisito di capacità tecnico e professionale sia da riferirsi al lotto di maggiore rilevanza economica per il quale si presenta offerta.

Risposta

Si conferma

Chiarimento n.3 Si chiede conferma che siano da considerati analoghi i servizi, con il medesimo CPV della gara in oggetto, rivolti a utenti ospitati presso RSA, Centri Diurni e Residenze per Disabili fisici, psichici e sensoriali e Centri Diurni Alzheimer.

Risposta

Si, a condizione però che trattasi di servizi analoghi ricompresi tra quelli classificati nei codici CPV 85100000-0 Servizi sanitari e/o CPV 85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini

Chiarimento n.4 Si chiede conferma che, nel caso di partecipazione in RTI, parimenti a quanto disciplinato per il soddisfacimento dei requisiti di capacità economico finanziaria, anche quelli di capacità tecnica e professionale possano ritenersi soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso".

Risposta

Si conferma

QUESITO 15 - (comunicazione n. 29955 del 22/05/2024 n. 119797 prot.)

Domanda

QUESITI:

1) In riferimento alla partecipazione alla gara in caso di raggruppamento pagina 20 del disciplinare Requisiti di capacità economica finanziaria viene riportato come di seguito : " il requisito relativo al fatturato globale realizzato cumulativamente negli ultimi tre esercizi, deve essere posseduto cumulativamente per il 100% dall' intero raggruppamento nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dal soggetto mandatario/consorzio, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura del 10% dell'importo posto a base di gara . Si chiede: - La percentuale richiesta alle mandanti / consorziate del 10 % fa riferimento all' importo posto a base di gara o al valore del 60% dell'importo IVA esclusa come specificato al punto B.2) pagina 19 del disciplinare? Ad esempio, se si presenta offerta per il lotto 2 il fatturato globale realizzato cumulativamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando che deve possedere il soggetto mandante deve essere del 10 % di 18.575.405,50?

Risposta

Si

-Inoltre, la percentuale del 60% che deve essere posseduta dalla mandataria del raggruppamento fa riferimento all' importo posto a base di gara o al 60% come specificato al punto B.2) pagina 19 del disciplinare? Ad esempio, se si presenta offerta per il lotto 2 il fatturato globale realizzato cumulativamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando che deve possedere il soggetto mandatario deve essere pari a 11.145.243,3 che equivale al 60% di 18.575.405,50?

Risposta

Si

2) Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica finanziaria relativi al triennio 2021- 2023, non avendo ancora approvato il bilancio per l' anno 2023, come può essere dimostrato questo requisito?

Risposta

Il riferimento relativo ai requisiti di capacità economico-finanziaria è il fatturato prodotto negli anni-2021-2022-2023, indipendentemente dall'avvenuto deposito del bilancio 2023.

3) Per la comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale al punto B.3) del disciplinare di gara pagina 19 viene richiesto che la ditta ha effettuato servizi analoghi con buon esito e senza contestazioni di sorta per un importo almeno pari al 30% dell'importo a base d' asta presso amministrazioni pubbliche o aziende private. Nell' elaborato E dichiarazione possesso dei requisiti invece, viene richiesto che il Concorrente ha eseguito, nel triennio 2021-2023, o nel periodo di attività qualora inferiore a tre anni, almeno uno o più servizi relativi alla gestione di servizi assistenziali, terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi per utenti psichiatrici presso strutture residenziali e semi-residenziali . Si chiede di specificare quali servizi possono essere considerati servizi analoghi. Possono rientrare i Centri diurni per disabili (così come delineato dal punto M5.3 del manuale della regione Basilicata D.Lgs. n.194/2017)?

Risposta

Si, a condizione però che trattasi di servizi analoghi ricompresi tra quelli classificati nei codici CPV 85100000-0 Servizi sanitari e/o CPV 85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini

4) Per la comprova del requisito di capacità tecnica professionale richiesto al punto B.3) pagina 19 del disciplinare viene richiesto che la ditta deve aver effettuato servizi analoghi per un importo almeno pari al 30% dell'importo posto a base d'asta. Si chiede maggiore dettaglio sulla ripartizione di detto importo in caso di raggruppamento.

Risposta

Si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara

QUESITO 16 - (comunicazione n. 30025 del 27/05/2024 n. 123013 prot.)

Domanda

Si chiede conferma che l'indicazione del contratto collettivo sanità indicato nel disciplinare di gara all'art. 7 punto 3 è da intendersi un refuso e che in CCNL applicato è quello delle COOPERATIVE SOCIALI settore socio-sanitario, assistenziale -educativo e di inserimento lavorativo come da elenco del personale da passaggio pubblicato. Altresì si fa notare che in data 5 marzo u.s. AGCI Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali ed i sindacati FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL e UILTUCS, hanno sottoscritto, in via definitiva, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo. Le parti in questione hanno inviato l'accordo sottoscritto al Ministero competente, che pubblicherà le relative tabelle nel breve termine. Il nuovo contratto, che avrà una vigenza sino dal 31 dicembre 2025, prevede un aumento economico rilevante del costo del lavoro (che peraltro fa seguito alla rivalutazione del TFR già registrata nel mese di novembre 2023), così riassumibile: Aumento della retribuzione tabellare distinto in tre tranches: la prima, già decorrente dalla mensilità di febbraio 2024, la seconda e la terza, rispettivamente dalla mensilità di ottobre 2024 e dalla mensilità di ottobre 2025; Introduzione da gennaio 2025 della quattordicesima mensilità, sino ad oggi non riconosciuta e quindi non corrisposta ai lavoratori del settore; Aumento, nell'anno 2025, della quota per la sanità integrativa di ogni lavoratore. Il d.lgs. 36/2023 - nuovo codice dei contratti pubblici, al comma 13 dell'art. 41 stabilisce che: Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. (); Il successivo comma 14 del predetto art. 41 del d.lgs. 36/2023, prevede che Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13; Giova anche rammentare che Il Consiglio di Stato ha più volte ribadito e confermato da ultimo con la sentenza n. 453 della V. sez. del 15 gennaio 2024 che la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di gara, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell'esecuzione dell'Appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente verificare la tenuta del quadro economico della procedura di gara. Da ultimo corre l'obbligo di sottolineare che il mancato adeguamento dei corrispettivi potrebbe arrecare una serie di effetti pregiudizievoli che brevemente si accennano: Rischio potenziale di pregiudicare la qualità dei servizi da rendere in Vostro favore, stante l'indifferibile necessità di adeguare i corrispettivi dei lavoratori impiegati; Rischio di ledere una serie di principi, con riferimento sia alla fase procedurale attuale che a quella della successiva eventuale gestione, che reggono e regolano l'azione amministrativa, tra i quali il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (divenuto norma di legge con l'introduzione del nuovo codice degli appalti art. 9 D.Lgs. n.36/2023), il principio di congruità dell'offerta economica, il principio di compatibilità dell'offerta economica con l'obbligatorio rispetto dei minimi retributivi tabellari previsti dai contratti collettivi (artt.11 e 110 D.Lgs. n.36/2023).

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito 3

QUESITO 17 - (comunicazione n. 30100 del 29/05/2024 n. 124765 prot.)

Domanda

Laddove le strutture da indicare sono nella disponibilità dell'azienda sanitaria, l'operatore economico può indicare le medesime strutture nell'elaborato O "dichiarazione di messa in disponibilità immobili"?

*Procedura aperta per l'affidamento della gestione dei servizi assistenziali,
terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi per utenti psichiatrici presso le strutture
residenziali e semi-residenziali delle aziende sanitarie della Regione Basilicata*
CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 12/06/2024

Risposta

No, in ogni caso l'offerta economica deve essere formulata senza tener conto dell'eventualità di un possibile successivo utilizzo di strutture pubbliche.

QUESITO 18 - (comunicazione n. 30130 del 30/05/2024 n. 125326 prot.)

Domanda

Con il presente chiarimento si chiede di conoscere, relativamente al lotto n. 1, se la previsione dell'allegato 3 Base d'asta, nella parte relativa alla quantificazione della base d'asta e posti letto per struttura sia corretta. In particolare, si chiede di conoscere la capienza attuale delle strutture indicate e se vi è l'obbligo per l'aggiudicatario di mettere a disposizione una struttura da 20 p.l. Anche se attualmente il numero degli ospiti è sensibilmente inferiore. Inoltre, dividendo la base d'asta per il numero di p.l. richiesti si ha una retta pro die/pro capite di circa 88. Tale retta non consentirebbe l'erogazione dei servizi in quanto palesemente incongrua. Si chiede di chiarire il prezzo pro die/pro capite che sarà corrisposto all'aggiudicatario".

Risposta

Per quanto attiene alla base di gara si rinvia alla risposta al quesito 3, inoltre, l'aggiudicatario deve mettere a disposizione strutture che abbiano le capacità potenziali di ospitalità previste in sede di affidamento e ciò indipendentemente dal numero di ospiti attuali.

QUESITO 19 - (comunicazione n. 30232 del 03/06/2024 n. 127289 prot.)

Domanda

In riferimento al CCNL indicato all'art 7 comma 3 del disciplinare di gara con la presente si chiede di meglio dettagliare il contratto collettivo da prendere in esame considerando che al CCNL per il personale della sanità, indicato nella documentazione di gara, corrispondono numerose categorie.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito 3

QUESITO 20 - (comunicazione n. 30243 del 04/06/2024 n. 128453 prot.)

Domanda

Il bando prevede strutture di tipologia RP3.1 ed RP3.3. Attualmente la Società scrivente, gestisce una struttura denominata XXXXXXXXXX, ricadente nella tipologia RP3.2 "Struttura per disturbi mentali socioriabilitativa H12" (come da Manuale Regionale per Strutture Socio- Sanitarie N. 1218/2017). A tal proposito, dunque, si chiede di chiarire se la struttura RP3.2 sita nel Comune di Potenza, è da intendersi collocata nel lotto n. 3, con un ridimensionamento della fascia oraria di assistenza ovvero tra le strutture RP3.3 con servizio di assistenza H6, oppure ricadente nel lotto n. 1, tra le strutture RP3.1 H24, site nel Comune di Potenza.

Risposta

H6 a fascia oraria (Gruppo Appartamento).

QUESITO 21 - (comunicazione n. 30244 del 04/06/2024 n. 128643 prot.)

Domanda

Si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante, se è possibile aggiungere al progetto Tecnico, oltre alle 50 pagine già previste, anche altri allegati. Inoltre, vista la natura e l'importanza della gara, per una corretta valutazione della stessa, e al fine di poter elaborare l'offerta migliore, si chiede se è possibile avere quanto prima risposta ai quesiti già posti in data 17/05/2024.

*Procedura aperta per l'affidamento della gestione dei servizi assistenziali,
terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi per utenti psichiatrici presso le strutture
residenziali e semi-residenziali delle aziende sanitarie della Regione Basilicata*
CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 12/06/2024

Risposta

Attenersi scrupolosamente a quanto stabilito all'art. 21 del disciplinare di gara che espressamente stabilisce in merito: "La predetta relazione tecnica deve essere costituita, pena l'esclusione, da un unico elaborato composto di non più di complessive 50 (cinquanta) pagine, escluse copertine, indici, tabelle e figure, da redigersi in formato A4, dattiloscritta su una sola facciata di ogni pagina, incluse eventuali tabelle e/o grafici ed escluso testata ed indice, carattere corpo Arial 11 (undici) ed interlinea 1,0, da redigersi in lingua italiana".

QUESITO 22 - (comunicazione n. 30258 del 06/06/2024 n. 130814 prot.)

Domanda

1) si chiede di voler chiarire la modalità di fatturazione, se a presenza/ giorno o a corpo. Nel caso fosse a presenza/giorno, si chiede di specificare la retta prodie/procapite posta a base d'asta.

Risposta

Si rinvia a quanto stabilito dal Capitolato tecnico

2) si chiede di indicare il riempimento medio totale e suddiviso per struttura relativo all'ultimo triennio

Risposta

Dati al momento non disponibili

3) si chiede di conoscere la stima dei costi storici relativi alle manutenzioni ed alle utenze, per le strutture di proprietà della committenza

Risposta

Dati al momento non disponibili

4) nell'allegato 3, nel dettaglio del conto economico, si chiede di specificare il costo al mq per la voce "affitto di altri comuni", poichè l'importo indicato nel conto economico non è coerente con l'importo al mq indicato di 2.50. ($2.5 \times 7200 \text{mq} \times 12 \text{mesi} = 216.000$ e non come indicato 162.000). Tale circostanza di cui si auspica chiarimento di fatto incide sulla determinazione dell'importo a base d'asta.

Risposta

Si rinvia alla documentazione di gara

5) nell'allegato 3, nel dettaglio del conto economico, si chiede conferma che la dicitura iva compresa, nel riquadro dove vengono indicati i valori prodieprocapite dei servizi, sia un refuso.

Risposta

Si rinvia alla documentazione di gara

6) Si chiede di voler specificare in quale voce del conto economico sia presente la voce di spesa "spese di convivenza, economali e di funzionamento forfè" pari a 1 giorno/posto, presente nel riquadro di dettaglio, ma non riportata nel conto economico che dettaglia l'importo a base d'asta.

Risposta

Si rinvia alla documentazione di gara

7) per le strutture messe a disposizione dalla committenza, si chiede di voler specificare le modalità di decurtazione dalla retta dell'eventuale canone di locazione. Si chiede anche qui di specificare la retta a base d'asta considerata.

Risposta

Al momento non è prevista la messa a disposizione di strutture da parte della Committenza. Il canone di locazione delle strutture è dettagliato nell'allegato 3 base d'asta.

8) nell'allegato 7, elenco del personale, si chiede di specificare a quale lotto relativo facciano riferimento gli elenchi allegati.

Risposta

Gli elenchi sono relativi a tutto il personale attualmente impiegato nei servizi, il cui reimpiego dovrà essere riorganizzato in maniera omogenea ai lotti così come suddivisi con la presente procedura.

9) A pag.10 del capitolato tecnico allegato n.1 in relazione al lotto 1 si fa riferimento al programma informatico del DSM. Siamo a chiedere se, presso le strutture, esiste un altro sistema informatizzato per la gestione del servizio e la digitalizzazione di tutta la documentazione socio-sanitaria. In caso affermativo si prega voler comunicare la denominazione del software in uso presso ogni struttura.

Risposta

No

10) Si chiede conferma che la relazione tecnica debba essere redatta in max n.50 facciate comprensive di eventuali tabelle, grafici e figure, escludendo dal conteggio delle facciate solo ed esclusivamente la copertina e l'indice. Inoltre si chiede di specificare se anche le tabelle e i grafici (ad esclusione di eventuali foto/immagini) debbano rispettare tassativamente il carattere copro Arial 11 ed interlinea 1,0 oppure possano derogare a tale obbligo, garantendo comunque la piena leggibilità degli stessi.

Risposta

Si conferma quanto espressamente riportato in merito all'art. 21, punto 1, del Disciplinare di gara e del Disciplinare di gara BIS.

QUESITO 23 - (comunicazione n. 30269 del 07/06/2024 n. 131585 prot.)

Domanda

Con riferimento alla PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI, TERAPEUTICO-RIABILITATIVI E SOCIO-RIABILITATIVI PER UTENTI PSICHIATRICI PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE BASILICATA, si chiedono i seguenti chiarimenti:

- nell'ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi del SUBAPPALTO, così come previsto dall'art. 15 (Subappalto) del Disciplinare di Gara, lo stesso deve limitarsi ad indicare, in sede di offerta, esclusivamente le prestazioni e/o parti di servizio che intende subappaltare?

Risposta

Si

- relativamente all'art. 20 (Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa) del Disciplinare di Gara, i punti 11 e 12, sono da intendersi lo stesso documento?

Risposta

Si

QUESITO 24 - (comunicazione n. 30273 del 07/06/2024 n. 131696 prot.)

Domanda

Al fine di poter correttamente procedere con una precisa analisi economica, si chiede di poter indicare quale Contratto Collettivo Nazionale è stato utilizzato per la quantificazione del costo del personale, precisando l'indicazione delle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie, la data di sottoscrizione e la validità normativa ed economica in esso stabilita.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito 3

QUESITO 25 - (comunicazione n. 30275 del 07/06/2024 n. 131762 prot.)

Domanda

1. Con riferimento al lotto n. 1 - si chiede di specificare a quali tabelle del CCNL, la stazione appaltante ha fatto riferimento per la determinazione del costo del personale indicato nell'allegato 3 - Base d'asta, considerato che

*Procedura aperta per l'affidamento della gestione dei servizi assistenziali,
terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi per utenti psichiatrici presso le strutture
residenziali e semi-residenziali delle aziende sanitarie della Regione Basilicata*
CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 12/06/2024

a pag. 13 del disciplinare di gara è indicato genericamente che il CCNL applicato è quello per il personale della sanità senza ulteriori indicazioni. Si chiede altresì di chiarire quale debba essere il CCNL da applicare in caso di aggiudicazione.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito 3

2. Con riferimento al lotto n. 1 - al fine di consentire la formulazione di un'offerta congrua e veritiera, si chiede di conoscere con esattezza il numero delle strutture che la stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione della D.A., poiché a pag. 6 del disciplinare di gara, di tredici strutture solo per quattro viene indicata una generica opzione a disposizione della D.A. o dell'ASP. Considerato che le strutture dovranno rispettare i requisiti e standards stabiliti dalla DGR di Basilicata n. 1218/2017, onerando dell'adeguamento la ditta aggiudicataria per quanto concerne le strutture direttamente messe a disposizione dalla stessa, l'assenza di una chiara e precisa indicazione del numero delle strutture da considerare in fase di partecipazione alla gara, (di cui si avrà certezza solo prima sottoscrizione del contratto), rende impossibile la predisposizione e definizione di un budget di spesa da destinare all'adeguamento delle strutture per renderle conformi ai prescritti requisiti, precludendo di fatto ogni valutazione circa l'opportunità di partecipare alla procedura in questione.

Risposta

Al momento l'ASP di Potenza non dispone di strutture rispondenti ai requisiti richiesti dalla DGR di Basilicata n. 1218/2017.

3. In merito alla fideiussione provvisoria si chiede di chiarire se la stessa debba essere o meno corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, posto che a norma dell'art. 106 del D. Lgs n. 36/023 tale obbligo non è più previsto.

Risposta

Non è necessaria

4. In riferimento al lotto n. 1 - per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede di chiarire quale sia l'importo del fatturato in servizi analoghi che il concorrente debba possedere ai fini della partecipazione, posto che a pag. 19 del disciplinare di gara all'art. 11 punto B.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesta un'esperienza in servizi analoghi, testualmente: comprovata mediante una dichiarazione, redatta nei modi di legge, attestante che la ditta ha effettuato nel triennio 2021-2023, o nel periodo di attività qualora inferiore a tre anni, servizi analoghi con buon esito e senza contestazioni di sorta, per un importo almeno pari al 30% dell'importo posto a base d'asta presso amministrazioni pubbliche o aziende private, in difformità a tale previsione, a pag. 28 del disciplinare all'art. 20 Contenuto della BUSTA A Documentazione amministrativa punto 17., è richiesta una dichiarazione, redatta nei modi di legge, attestante che la ditta ha effettuato nel triennio 2021-2023, o nel periodo di attività qualora inferiore a tre anni, servizi analoghi, per un importo pari almeno al 50% di quello a base d'asta o proporzionale al periodo di effettiva attività se inferiore a tre anni, con buon esito e senza contestazioni di sorta, presso amministrazioni pubbliche o aziende private. Si chiede pertanto di dirimere la predetta discrasia, che compare in più punti del disciplinare, indicando la percentuale esatta di fatturato specifico per attività analoghe.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito 10

5. In riferimento al lotto n. 1 In caso di ATI a pag. 20 del disciplinare di gara, sotto la voce requisiti di capacità tecnico-professionale è previsto che il requisito dell'elenco delle forniture analoghe deve essere soddisfatto dal soggetto capogruppo. Alla luce di tale previsione si chiede conferma che le mandanti non debbano necessariamente avere svolto servizi analoghi ai fini della partecipazione.

Risposta

Si, a condizione che posseggono i requisiti di partecipazione

6. In riferimento al lotto n. 1 - si chiede di specificare la tipologia di servizi analoghi da considerare ai fini dei requisiti di capacità tecnica e professionale posto che in merito ai requisiti e condizioni di partecipazione di cui all'art. 11 del disciplinare di gara, tecnica e professionale, in particolare se è possibile inserire nel novero dei servizi analoghi anche l'assistenza domiciliare sanitaria.

Risposta

Si rinvia alle risposte ai Quesiti nn. 2, 6, 7, 8, 9, 14 e 15.

7. In riferimento al lotto n. 1 il capitolato speciale d'appalto (All. 4) all'art. 13 Clausola Sociale richiama l'obbligo di garantire la stabilità occupazionale, a tal fine sono stati allegati gli elenchi del personale da assorbire, attualmente utilizzato nei contratti in corso di esecuzione, che specificatamente riportano: servizio interessato, nominativi del personale, monte ore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, CCNL applicato. Orbene dal confronto tra il monte ore del personale indicato negli elenchi e quello riportato nella base d'asta di cui all'allegato 3 per la determinazione del costo della manodopera, emerge un forte scostamento, poiché il monte posto a base d'asta è inferiore a quello deducibile dall'elenco del personale attualmente impiegato ed oggetto di riassorbimento.

Risposta

La formazione dei lotti oggetto di affidamento di gara prescinde dalle attuali caratteristiche di gestione dei servizi in quanto si è ritenuto opportuno, nella predisposizione della documentazione di gara, privilegiare gli aspetti della razionalizzazione, della complementarietà con le aziende sanitarie, della uniformizzazione delle prestazioni sul territorio e l'economicità del sistema garantito attraversamento l'accorpamento per funzioni, per cui si dovrà procedere all'utilizzazione del personale attualmente impiegato in funzione della nuova organizzazione dei servizi.

8. In riferimento al lotto n. 1 nel capitolato speciale d'appalto a pag. 15 al paragrafo Requisiti strutturali è richiesto un pulmino per il trasporto degli ospiti; tuttavia, non compare tra il personale da impiegare nel servizio e su cui è stata costruita la base d'asta (cfr. all. 3 Base d'asta) la figura dell'autista. Si chiede di chiarire l'assenza di tale previsione.

Risposta

E' ad esclusivo carico dell'aggiudicatario l'attività di trasporto degli ospiti da espletare in base all'organizzazione del servizio propria dell'aggiudicatario e descritta nella propria offerta tecnica. Detti costi sono stati comunque ricompresi nell'importo complessivo posto a base d'asta tra le spese generali.

9. In riferimento al lotto n. 1 Si chiede di specificare i criteri in base ai quali è stato calcolato il monte ore indicato per le diverse figure professionali, posto che la DGR 1218/2017 rimanda a criteri di congruità e rispetto ad alcune figure emerge un'illogica quantificazione del monte ore, ad. Es. il monte ore stabilito per la figura del Coordinatore è di 12 ore settimanali complessive, dello Psichiatra è di 4 ore settimanali complessive e dello psicologo 10 ore settimanali complessive, da distribuire presso tutte le 13 strutture oggetto d'appalto. Così le unità OSS, per l'organizzazione del servizio h24 risultano essere in rapporto con l'utenza 1:20 nelle ore diurne e 2:20 per le ore notturne, considerata la delicatezza e la complessità dell'utenza anche tale monte ore, nel concreto sembrerebbe insufficiente a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'erogazione del servizio.

Risposta

Si confermano le modalità organizzative minime richieste da capitolato afferenti ciascuna struttura, le figure professionali previste nelle ore diurne e notturne in capitolato sono state modulate in base alle attività assistenziali da espletarsi e confacenti ai livelli assistenziali di cui alla DGR 1218/2017.

10. In riferimento al lotto n. 1 la stazione appaltante ha calibrato la base d'asta su n. 20 posti letto per ogni struttura, che è la capienza massima in base alla DGR 1218/2017, nel caso in cui le strutture individuate dalla D.A. presentino una capienza inferiore, si chiede di specificare il meccanismo di riduzione della base d'asta, posto che nulla in merito è indicato nelle norme di gara.

Risposta

Si confermano i requisiti minimali delle strutture previste in Capitolato.

*Procedura aperta per l'affidamento della gestione dei servizi assistenziali,
terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi per utenti psichiatrici presso le strutture
residenziali e semi-residenziali delle aziende sanitarie della Regione Basilicata*
CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 12/06/2024

11. In riferimento al Lotto n. 1 - a pag. 19 del capitolato tecnico al paragrafo REVISIONE PREZZI IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DEGLI UTENTI è previsto al punto C. ULTERIORI DIMINUZIONI DELL'UTENZA che nel caso la presenza degli ospiti scenda al di sotto delle sei unità, l'Azienda Sanitaria decurerà la retta dei posti letto vacanti per intero, mentre la Ditta Aggiudicataria sarà autorizzata a contrarre le ore per il solo profilo dell'educatore e non anche per le altre figure impiegate nell'appalto, garantendo la presenza di almeno un educatore nell'arco delle ore diurne. In tale eventualità la Ditta Aggiudicataria si troverebbe comunque a sopportare tutto il costo del restante personale nonostante la riduzione delle rette, si chiede pertanto di chiarire se potranno essere adottate ulteriori soluzioni di flessibilità per il riequilibrio del rapporto prestazioni-rette.

Risposta

Si confermano le modalità di "revisione prezzi in relazione alla presenza degli utenti" previste in Capitolato. Le modalità ivi riportate, ossia il carico dei costi in caso di dimissioni temporanei o definitivi, viene equamente proporzionato e distribuito tra le Aziende Sanitarie e dell'operatore economico aggiudicatario, quest'ultimo anche in esercizio del rischio proprio d'impresa.

12. In riferimento al Lotto n. 2 - Al fine di determinare correttamente il costo della Manodopera e di predisporre il Progetto di assorbimento, si chiede di prendere visione dell'elenco del personale riferito a tutte le strutture rientranti nel Lotto n. 2 di cui all'allegato n. 7 degli atti di gara, completo di livelli di assunzione e l'anzianità di settore, nonché la tipologia di contratto (tempo determinato e/o indeterminato) per ogni figura indicata nel suddetto elenco.

Risposta

Si rinvia Agli elenchi del personale allegati alla documentazione di gara.

13. In riferimento al Lotto n. 4 - Al fine di determinare correttamente il costo della Manodopera e di predisporre il Progetto di assorbimento, si chiede di prendere visione dell'elenco del personale riferito al Lotto n. 4 di cui all'allegato n. 7 degli atti di gara, completo di livelli di assunzione e l'anzianità di settore, nonché la tipologia di contratto (tempo determinato e/o indeterminato) per ogni figura indicata nel suddetto elenco.

Risposta

Si rinvia alla risposta al Quesito n. 12, Sub 5.

14. In riferimento a tutti i Lotti - in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, nel disciplinare di gara pag. 19 è richiesto che la ditta debba aver effettuato nel triennio 2021-2023, o nel periodo di attività qualora inferiore a tre anni, servizi analoghi con buon esito e senza contestazioni di sorta, per un importo almeno pari al 30% dell'importo posto a base d'asta presso amministrazioni pubbliche o aziende private, a tal proposito si chiede di chiarire che cosa debbono intendersi per servizi analoghi posto che nel disciplinare non vi sono specifiche ulteriori, ma nel modulo elaborato B Dichiarazione di possesso di requisiti, allegato agli atti di gara viene riportato testualmente: che il Concorrente ha eseguito, nel triennio 2021-2023, o nel periodo di attività qualora inferiore a tre anni, almeno uno o più servizi relativi alla gestione di servizi assistenziali, terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi per utenti psichiatrici presso strutture residenziali e semi-residenziali per un importo il cui fatturato complessivo risulta pari ad _____. E' evidente che nel modulo la dichiarazione si riferisce a servizi identici e non analoghi, Pertanto, si chiedono delucidazioni in merito ai servizi da considerare ai fini del prescritto requisito di partecipazione.

Risposta

Si rinvia alle risposte ai Quesiti nn. 2, 6, 7, 8, 9, 14 e 15.

15. In riferimento al Lotto n.1 - si chiede di chiarire se la quantificazione dei costi della manutenzione degli impianti sia stata quantificata in relazione a dati reali forniti dagli attuali gestori delle strutture presenti sul territorio, posto che da quanto si evince, nell'allegato n. 3 Base d'Asta, l'importo previsto per la manutenzione degli impianti (elettrico, termico e idricosanitario etc.) per ciascuna struttura, è stato quantificato in 200,00 mensili, e tale importo, in relazione alla tipologia di struttura e ai mq. richiesti, rapportato agli obblighi di

manutenzione periodica prevista per legge, risulta essere sottostimato. Si chiede inoltre di chiarire se la predetta voce comprenda sia la manutenzione ordinaria che straordinaria.

Risposta

I costi di Manutenzione impianti (ordinari e straordinaria) stimati e riportati nei rispettivi prospetti (All. n. 3) di ciascun lotto, si riferiscono ai computi metrici forniti dagli Uffici Tecnici delle Aziende Sanitarie.

16. In riferimento a tutti i Lotti si chiede di specificare in quale voce dell'allegato n. 3 Base d'Asta sono stati previsti i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture.

Risposta

Nel riquadro delle spese generali alla voce "Manutenzione impianti (Elettrico, Termico, Idrico-sanitario, etc.)"

17. In riferimento al Lotto N. 1: All'allegato n. 3 Base d'Asta, nella tabella riepilogativa del personale da impiegare nell'appalto, con il rispettivo monte ore, alla figura del Coordinatore Interno è riportato un asterisco che specifica che tale figura dovrà distribuire il numero di ore stabilite presso tutte le strutture. Si chiede di chiarire se tale specificazione è valida soltanto per la figura del Coordinatore o anche per altre figure indicate in tabella.

Risposta

La gestione di tutto il personale impiegato è attestata all'impresa aggiudicataria in base al proprio modello organizzativo proposto nell'offerta tecnica. Per ciascun profilo professionale, l'impresa dovrà garantire il numero di ore effettive settimanali minime previste in capitolato.

18. In riferimento al Lotto N. 1 – All'allegato n. 3 Base d'Asta, degli atti di gara, nella tabella riepilogativa dei Costi di gestione è stato stimato un canone di affitto delle strutture in Provincia di Potenza (ciascuna con requisiti minimi pari a 800 mq) pari a 1.500,00 mensili. Si chiede di chiarire se la quantificazione dei costi di locazione sia stata determinata in relazione a dati reali forniti dagli attuali gestori delle strutture presenti sul territorio della provincia di Potenza, e se in ogni caso si è tenuto conto dei prezzi del mercato immobiliare afferenti a tali tipologie di Immobili.

Risposta

I canoni di affitto sono stati stimati in funzione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari.

19. In riferimento al Lotto N. 1: All'allegato n. 3 Base d'Asta, degli atti di gara, nella tabella riepilogativa dei Costi di gestione è stato stimato un costo mensile complessivo per ogni struttura per tutte le utenze (luce, acqua e gas, ecc.) pari a 1.660,00 euro. Si chiede di chiarire se la quantificazione dei suddetti costi sia stata determinata in relazione a dati reali forniti dagli attuali gestori delle strutture presenti sul territorio e se si sia tenuto conto anche degli aumenti del mercato dell'energia di questi ultimi anni.

Risposta

I costi di gestione stimati e riportati nei rispettivi prospetti (All. n. 3) di ciascun lotto, si riferiscono ai computi metrici forniti dagli Uffici Tecnici delle Aziende Sanitarie.

QUESITO 26 - (comunicazione n. 30303 del 12/06/2024 n. 134091 prot.)

Domanda

Si chiede conferma che, come previsto dalla normativa vigente, l'importo della garanzia provvisoria pari al 2 per cento vada calcolato sul valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito, e che per valore complessivo della procedura, si intende quello comprensivo di eventuali rinnovi e opzioni. Pertanto, si chiede conferma, ad esempio partecipando per il Lotto 3, che il calcolo del 2% sia da effettuarsi sul valore di 28.074.497,96 e che quanto indicato all'art. 17 del Disciplinare di gara sia da considerarsi un refuso.

Risposta

Trattasi di refuso, l'importo della cauzione provvisoria sarà pari al 2,00% del valore complessivo dell'appalto, come risulterà dal Disciplinare di gara aggiornato in fase di pubblicazione.

QUESITO 27 - (comunicazione n. 30304 del 12/06/2024 n. 134102 prot.)

Domanda

Si chiede conferma che in riscontro al requisito di cui all'art. 11, lett. B.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale, l'importo dei servizi analoghi svolti nel triennio 2021-2022-2023 deve essere almeno pari al 30% dell'importo posto a base d'asta del lotto a cui si partecipa.

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito 10